

LA LETTERA DEL GOVERNO ALL'UE NON PUÒ ESTENDERE AL LAVORO PUBBLICO ISTITUTI CHE NON GLI SONO PROPRI

## Mobilità e Cassa integrazione nella p.a.? Solo un equivoco

tà e della cassa integrazione nel lavoro pubblico, di cui parla il capitolo f) della lettera di intenti che il governo ha inviato a Bruxelles.

Le misure specificate dalla nota, a ben vedere, esistono già e non sembra, contrariamente a quanto hanno rilevato la gran parte dei primi osservatori, che la nota governativa abbia il significato di estendere al lavoro pubblico istituti che non gli sono propri, a meno che il parlamento con un colpo d'ala riformi radicalmente l'ordinamento del lavoro pubblico. In sostanza, i passaggi della lettera relativa al pubblico impiego sono stati per lo più fraintesi.

E il riferimento alla cassa integrazione è un sistema atecnico per esemplificare a Bruxelles di che si tratta. Le pubbliche amministrazioni potrebbero attivare la Cassa integrazione solo con una riforma del sistema, che le includa tra le aziende che possono ricorrere all'istituto e, allo scopo, dovrebbero essere onerate del versamento dei contributi che finanziano i fondi erogati dall'Inps a questo scopo. Ma vediamo di analizzare il contenuto della missiva.

**Il contenuto della lettera.** Nella lettera a Bruxelles si legge quanto segue: «Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costosa la pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali (oltre al vigente blocco del turnover del personale) renderemo effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: a. la mobilità obbligatoria del personale; b. la messa a disposizione (Cassa integrazione guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale; c. il superamento delle dotazioni organiche».

Analizzando meglio questo passaggio della nota, anche alla luce delle norme vigenti, si comprende che esso non preannuncia interventi nuovi, ma si impegna a rendere effettivi quelli già esistenti, configurandoli come obbligatori e prevedendo sanzioni nel caso di loro violazione.

**La mobilità.** Partiamo dalla «mobilità». Secondo i più, la nota è il preludio all'estensione nel pubblico impiego dell'istituto della mobilità vigente nell'ambito del lavoro privato: cioè il licenziamento, accompagnato per un certo periodo di tempo connesso all'anzianità del lavoratore, da ammortizzatori sociali per il lavoratore e sgravi retributivi e contributivi per il datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore in mobilità.

È probabilmente un fraintendimento. La mobilità di cui parla la lettera altro non è, invece, se non l'istituto regolato dall'articolo 30 del dlgs 165/2001, cioè il trasferimento di un dipendente pubblico da un'amministrazione all'altra, oppure il cambio di sede nell'ambito della medesima amministrazione. Lo si comprende dalla precisazione contenuta nella lette-

ra del governo, laddove si afferma che si intende rendere «effettivi» gli istituti di cui parla. Possono essere resi effettivi strumenti già esistenti, altrimenti la nota avrebbe più chiaramente espresso l'intenzione di introdurre strumenti nuovi. Il passaggio della lettera, allora, va più propriamente inteso come riferito a misure di potenziamento della mobilità dei dipendenti pubblici, qualificata come cessione del contratto di lavoro, già contenute sia nella manovra estiva 2011 iniziale (il dl 98/2011, convertito in legge 111/2011), sia nella manovra-bis (il dl 138/2011, convertito in legge 148/2011): si tratta di una delega al governo per semplificare le procedure per la mobilità, nonché di norme che consentano da subito, alle amministrazioni di ampia dimensione, di imporre i trasferimenti territoriali ai propri dipendenti, anche in assenza di concertazione con i sindacati.

**La messa in disponibilità.** L'istituto che nel lavoro pubblico è analogo alla mobilità del settore privato è quello di cui si occupa il punto b. della lettera, citato prima e cioè la «messa a disposizione», che in realtà tecnicamente è da denominare «messa in disponibilità».

Anche in questo caso, non si tratta di una novità ed è tutto già regolato dal dlgs 165/2001, all'articolo 33, commi 7 e 8. Una volta chiuse le procedure di concertazione con i sindacati, finalizzate a rilevare eccedenze di personale nei singoli enti, ai sensi del comma 7 ciascuna amministrazione «colloca in disponibilità» i lavoratori che non sia possibile impiegare diversamente sia nell'ambito della medesima amministrazione sia presso altre amministrazioni, oppure i lavoratori che non abbiano preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

Analogamente a quanto avviene nel caso di collocazione in cassa integrazione nel settore privato, il comma 8 dispone che dalla data di collocamento in disponibilità il lavoratore pubblico e ha diritto solo a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.

Il sistema della «messa in disponibilità», comunque, è un ibrido tra la mobilità privatistica e la cassa integrazione, perché a differenza di quest'ultima comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e al definitivo licenziamento trascorsi 24 mesi.

Luigi Oliveri

Riproduzione riservata

